

(N. 1272)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1955

Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell'articolo 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571, ha autorizzato, per i lavori di ampliamento della caserma « Vittorio Emanuele III », ora caserma « Piave », della Guardia di finanza, in Roma, la spesa di lire 3.500.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Per effetto del citato articolo, la somma occorrente avrebbe dovuto essere anticipata dal Fondo massa del Corpo della guardia di finanza e rimborsata dallo Stato, in 50 annualità, al tasso d'interesse del 4,50 per cento.

Nell'esercizio 1938-39 il Fondo massa ha anticipato la somma di lire 400.000. La rimanente spesa, però, fu sostenuta, sino a concorrenza del fabbisogno, direttamente dal Ministero dei lavori pubblici.

L'anticipazione in argomento dovrebbe essere ora regolarizzata, ai sensi del menzionato articolo 7, mediante ammortamento in 50 annualità.

Occorrerebbe, pertanto, istituire, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, due capitoli di spesa, uno afferente la quota capitale e l'altro la quota interessi e, correlativamente, nel bilancio del Fondo massa della Guardia di finanza, due capitoli di entrata.

Tenuto conto, peraltro, dell'attuale potere di acquisto della moneta, le quote annuali in conto capitale ed in conto interessi, derivanti dall'ammortamento, risulterebbero sì irrisorie, da non giustificare la conseguente laboriosa e poco pratica procedura.

Si rende, pertanto, opportuno consentire, in deroga alla norma contenuta nel ripetuto arti-

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo 7, che la somma anticipata dal Fondo massa del Corpo della guardia di finanza venga ad esso rimborsata in unica soluzione.

È stato, quindi, predisposto l'unito disegno di legge il cui:

articolo 1 dispone il rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di

finanza, in unica soluzione, della somma di lire 400.000;

articolo 2 indica i mezzi per la copertura del conseguente onere:

articolo 3 autorizza il Ministro del tesoro a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell'articolo 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571.

## Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1955-56.

## Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.